

## Mediazione-Conciliazione

15 aprile 2019

Che cosa sono la mediazione e la conciliazione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2010, di attuazione della delega conferita dal Governo dall'art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, di recepimento della direttiva 2008/52/CE, il tradizionale procedimento di Conciliazione ha trovato un'organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di "Mediazione".

La nuova normativa prevede l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione per un ambito circoscritto di materie, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale. Le materie per cui il legislatore ha previsto l'obbligatorietà sono:

- &bull; diritti reali;
- &bull; divisione;
- &bull; successioni ereditarie;
- &bull; patti di famiglia;
- &bull; locazione;
- &bull; comodato;
- &bull; condominio;
- &bull; affitto di aziende;
- &bull; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- &bull; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- &bull; contratti assicurativi;
- &bull; contratti bancari;
- &bull; contratti finanziari.

Il procedimento di Mediazione offre la possibilità di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l'assistenza di un Mediatore indipendente, imparziale e neutrale, che aiuta le parti a gestire il conflitto, facilitando il raggiungimento dell'accordo.

Tale procedura, rientrando nell'ambito dei procedimenti definiti ADR (Alternative Dispute Resolution), fornisce l'opportunità di soluzioni creative, svincolate dai limiti della domanda giudiziale: sono le parti stesse a gestire la procedura, una procedura ispirata alla collaborazione e alla composizione della lite.

Le caratteristiche di siffatto procedimento sono:

- &bull; la rapidità, perché sono brevi i tempi che decorrono tra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
- &bull; la semplicità, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità; le parti, qualora non siano richiesti dalla legge, sono infatti libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
- &bull; la riservatezza, perché chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del d.m. n. 145/2011.
- &bull; l'economicità, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

Che cos'è l'Arbitrato

L'arbitrato si definisce come quello strumento attraverso il quale, con una serie di attività poste in essere dagli arbitri, si giunge alla risoluzione di una controversia senza ricorrere ai giudici dello Stato. La decisione, anziché essere presa da giudici togati, viene presa da privati cittadini (gli arbitri appunto) scelti liberamente dalle parti e ai quali le stesse sottopongono una controversia, chiedendo di analizzarla e infine di deciderla.

In altri termini, l'arbitrato è quello strumento attraverso il quale le parti, senza ricorrere alla giurisdizione ordinaria, possono risolvere le controversie tra loro insorte ovvero le controversie che tra loro insorgeranno. Costituisce, quindi, uno strumento alternativo alla cognizione ordinaria, da qui le principali caratteristiche: gli arbitri sono scelti direttamente dalle parti e sono le parti stesse a agli conferire agli arbitri il relativo potere di decisione. Sono evidenti le profonde differenze tra il mezzo di risoluzione delle controversie dell'arbitrato e il mezzo costituito dall'ordinaria via giudiziaria: mentre ai giudici statali è sempre possibile rivolgersi o essere si può essere convenuti senza alcun bisogno di previa accettazione della loro autorità, affinché si possa avviare un arbitrato è, invece, necessario il previo consenso, normalmente manifestato in una clausola compromissoria, a seguire tale via in alternativa a quella ordinaria. Inoltre, mentre la via giudiziaria ordinaria si svolge anche nei confronti di persone che, almeno in un primo momento, le sono estranee, l'arbitrato si svolge solo nei confronti di coloro che lo hanno voluto.

Secondo la migliore dottrina processualcivilistica, grazie alle riforme apportate all'istituto nel 1983 e nel 1994, ed ora ancora maggiormente in seguito alla riforma del 2006, l'arbitrato può dirsi a tutti gli effetti un mezzo di risoluzione della controversia sostitutivo di quello ordinario. Infatti, in seguito di tali modifiche l'atto con cui si introduce il giudizio di arbitrato è totalmente equiparato all'atto di citazione introduttivo del processo ordinario e lo stesso lodo (ossia la pronuncia degli arbitri) è equiparato, quanto all'efficacia, alla sentenza (ossia la pronuncia dei giudici) indipendentemente dal suo deposito. L'eventuale deposito sarà necessario solo per fare acquisire al lodo stesso efficacia esecutiva ed idoneità all'iscrizione di ipoteca ed alla trascrizione.

L'istituto dell'arbitrato presenta numerosi vantaggi, che vanno dalla preparazione tecnica e specifica degli arbitri, alla celerità del procedimento arbitrale rispetto al processo ordinario. A seguito della sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 1958, ratificata da oltre 145 Stati, il lodo arbitrale può essere riconosciuto ed eseguito in gran parte del mondo, rappresentando un notevole vantaggio nella risoluzione di controversie che coinvolgono parti di nazionalità diverse.

## ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO CIRCA SPESE DI AVVIO PROCEDURA

il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) &ndash; con ordinanza n° 01694/2015 REG. PROV. CAU &ndash; ha accolto la richiesta di sospensiva della sentenza del Tar Lazio (n. 1351 del 23 gennaio 2015) che ha annullato alcune norme del D.M. 180/2010 nella parte relativa alle spese di avvio della procedura in occasione del primo incontro. Conseguentemente l'istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e la parte convocata, entro il primo incontro, dovranno versare &euro; 40,00 (+ IVA 22%) per le liti di valore fino ad &euro; 250.000,00 ed &euro; 80,00 (+ IVA 22%) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

[clicca per scaricare l'ordinanza](#)

## INFORMAZIONI TELEFONICHE

E' possibile richiedere informazioni telefoniche alla segreteria SPORTELLO MEDIAZIONE (dal lunedì al venerdì - tra le ore 12,00 e le ore 13,00) telefonando allo 089.3068462

## VERSAMENTO SPESE

Il versamento delle spese di avvio (se dovute) e spese di mediazione dovrà essere disposto con le seguenti modalità:

1. c.c.p.: 11570843 indicando quale causale "spese di mediazione";
2. e/o a mezzo bonifico bancario codice IBAN: IT 38 G 07601 15200 0000 11570843.

ATTENZIONE: per l'inoltro delle istanze di mediazione tramite pec deve essere utilizzato obbligatoriamente il seguente indirizzo:

[cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it) (pec istituzionale dell'Ente camerale).

## PROCURA IN FORMA NEGOZIALE

In seguito alla sentenza della Cassazione (n. 8473/2019) si rende necessario, qualora le parti non possano partecipare personalmente, che la procura sia conferita in forma negoziale (e non processuale). A tal fine si allega un fac-simile (clicca qui per scaricare il file). Alle procure andranno allegate le copie dei documenti di identità del rappresentato e del rappresentante.

Segreteria dello Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Salerno - Organismo iscritto al n. 996 del Registro degli OdM del Ministero della Giustizia:

Dr. Ciro Di Leva - Dirigente Area III "Promozione Economica - Regolazione e Tutela del Mercato

Ing. Pasqualino Romano - Capo Servizio Regolazione e Tutela del Mercato tel 089 3068438 e mail [pasquale.romano@sa.camcom.it](mailto:pasquale.romano@sa.camcom.it)

Sig. Daniele Lanza - Responsabile Ufficio dei Consumatori e degli Utenti tel. 089 3068225 mail [daniele.lanza@sa.camcom.it](mailto:daniele.lanza@sa.camcom.it)

Dr.ssa Ida Puglia (referente per il solo arbitrato irrituale) tel 089 3068462 fax 089 3068524 e mail [ida.puglia@sa.camcom.it](mailto:ida.puglia@sa.camcom.it)

Mediante i servizi online di ConciliaCamera la Camera di Commercio di Salerno porta i propri sportelli nelle case e negli uffici di cittadini e imprese interessati ad attivare il procedimento di mediazione, rendendolo più facile ed immediato.

[Clicca qui per informazioni di dettaglio](#)

[Clicca qui per visionare il filmato esplicativo che mostra la procedura di presentazione on-line.](#)